

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI PROFESSORI  
NEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

**IL PRESIDENTE**

- Vista la legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicale pareggiati";
- Visto il DPR n. 132 del 28.02.2003 "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto l'art. 32 dello statuto del Conservatorio che dispone che "i regolamenti interni necessari all'orgauizzazione ed al funzionamento del Conservatorio siano deliberati dagli organi competenti e adottati con decreto del Presidente, sentito il Consiglio accademico ove prescritto";
- Vista la delibera del Consiglio Accademico n. 33/8 del 10 gennaio 2007.
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2012 n. 36/2012

**DECRETA**


1 - Di emanare il regolamento per l'elezione della rappresentanza dei professori nel Consiglio Accademico nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. Il regolamento entra in vigore dal giorno dopo la sua pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.

2 - Il presente regolamento sarà incluso nel regolamento generale secondo quanto previsto dallo statuto.

Vicenza 8 maggio 2012

Il Presidente

Dott. Paolo Caoduro



**Sezione II**  
**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI PROFESSORI**  
**NEL CONSIGLIO ACCADEMICO**

**Art. 1**  
*(Indizione delle elezioni)*

1. Le elezioni dei rappresentanti dei professori nel Consiglio Accademico sono indette dal Direttore con proprio decreto, reso pubblico anche per via informatica, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. I rappresentanti da eleggere sono in numero di otto.

**Art. 2**  
*(Elettorato)*

1. Per l'elezione godono di elettorato passivo i professori di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso l'istituto che non siano incorsi in sanzioni disciplinari definitive nei due anni precedenti
2. L'elettorato attivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi i professori in utilizzazione presso l'istituto, o a tempo determinato di durata annuale.
3. I professori con contratto a tempo indeterminato che si trovano in utilizzazione presso altri istituti sono esclusi dal solo elettorato passivo; le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo.

**Art. 3**  
*(Candidature)*

1. Le candidature possono essere ufficialmente presentate, presso la direzione dell'istituto, a partire dalla data dell'indizione fino al quinto giorno antecedente le elezioni.
2. Le candidature presentate sono rese pubbliche anche per via informatica e riportate nelle schede elettorali. In caso di omonimia, queste riporteranno anche la data di nascita dei candidati.

**Art. 4**  
*(Incompatibilità)*

1. La carica di rappresentante dei professori nel Consiglio Accademico è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva ricoperta negli organi di governo e di gestione dell'istituto.
2. I candidati che si trovano in situazione di incompatibilità devono corredare la presentazione di candidatura con una dichiarazione di opzione per la nomina a componente del Consiglio Accademico in caso di elezione.

**Art. 5**  
*(Votazioni e seggio elettorale)*

1. Le elezioni si tengono nel corso di un Collegio dei Professori appositamente convocato durante il quale i candidati possono, preliminarmente rispetto alle operazioni di voto, presentare il proprio programma elettorale.
2. Il seggio elettorale, nominato dal Direttore, è costituito da almeno tre professori uno dei quali assume le funzioni di presidente.

3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se risulta regolarmente costituito il Collegio dei Professori.

**Art. 6**  
*(Espressione del voto)*

1. Per l'elezione è predisposta, a cura della Direzione amministrativa, una scheda elettorale riportante l'indicazione dei nominativi dei candidati.
2. I votanti possono esprimere fino a quattro preferenze; qualora nelle schede sia indicato un numero di preferenze eccedente quelle massime previste, il voto sarà ritenuto nullo.
3. Il voto deve essere espresso mediante apposizione di una croce sull'apposito spazio accanto al nominativo prescelto.

**Art. 7**  
*(Scrutinio)*

1. terminate le operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio dei voti e alla immediata comunicazione dei risultati delle elezioni alla presidenza del Collegio.
2. Il verbale delle operazioni è redatto come parte distinta del verbale del Collegio dei Professori.

**Art. 8**  
*(Contestazioni)*

1. Qualora insorgano questioni in ordine alla regolarità delle operazioni, i componenti del seggio elettorale deliberano a maggioranza.
2. Nel verbale delle operazioni di voto deve essere fatta menzione delle decisioni adottate e della loro motivazione.

**Art. 9**  
*(Risultati delle votazioni)*

1. Risultano eletti quali rappresentanti dei professori nel Consiglio Accademico i primi otto candidati tra coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti e almeno il 15 per cento delle preferenze dei votanti; in caso di parità di voti prevale l'anzianità di servizio nell'istituto mentre a parità di anzianità di servizio nell'istituto prevale il più anziano di età.
2. Nel caso risultassero eletti consiglieri in numero minore rispetto a quanto previsto (otto), si procede ad un turno di ballottaggio tra i primi dei non eletti in modo che risultino candidati un numero di docenti pari ai posti disponibili più uno. Vengono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e almeno il 15 per cento delle preferenze dei votanti. Se ancora non dovessero verificarsi le condizioni per l'elezione di tutti i membri del Consiglio Accademico, si replicherà il turno di ballottaggio per i posti vacanti in un successivo Collegio dei Professori che dovrà avere luogo entro 30 giorni.
3. Per eventuali contestazioni che non sia stato possibile risolvere in seno al Collegio dei Professori ovvero avverso le decisioni del seggio elettorale o avverso i risultati è ammesso ricorso al Consiglio Accademico entro le ore 12 del secondo giorno dalla data delle elezioni.

**Art. 10**  
*(Proclamazione degli eletti)*

1. Il Consiglio Accademico, decisi gli eventuali ricorsi pendenti, proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del Direttore.

**Art. 11**  
*(Durata del mandato)*

1. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
2. In ipotesi di rinuncia o di cessazione il rappresentante dei professori in Consiglio Accademico viene sostituito, per lo scorcio del triennio, dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria soltanto se questi abbia ottenuto preferenze pari almeno al 15 per cento del numero dei votanti. In caso non esistano candidati con tale caratteristica, si procede ad elezioni suppletive.
3. Il periodo di carica dei rappresentanti subentrati per surroga di componenti cessati o dimissionari non è rilevante ai fini del divieto di ricoprire più di due mandati successivi qualora sia inferiore a un anno accademico.

Vicenza, 8 maggio 2012  
Prot. n. 2506/B6c